SEGRETERIA PROVINCIALE RIMINI

Prot. N.0012/2019/cb

Rimini, 3 ottobre 2019

Al DIRETTORE AMMINISTRATIVO
Dott. Franco Falcini

All'U.O. AFFARI GENERALI E DIREZIONE PERCORSI ISTITUZIONALI E LEGALI
al Dirigente dott. Zamparini Massimo

Al DIRETTORE DELL'U.O.
Gestione Economica Risorse Umane
Dott.ssa Lorella Sternini

al Coordinatore Stipendi, convenzioni, pensioni, incentivi
Dott. Stefano Totaro

AZIENDA USL DELLA ROMAGNA

AZIENDA U.S.L. della ROMAGNA
A.O.O. RIMINI
Protocollo Generale
03 OTT 2019
DATA DI ARRIVO

e p.c. **Avv. Rosario Bongarzone**
rosarioborganzone@gmail.com

Inoltro via mail

Oggetto: SEGNALAZIONE ERRATA QUANTIFICAZIONE QUOTA PIGNORAMENTO SULLA BUSTA PAGA DELLA DIPENDENTE [redacted] E DIFFIDA AD ULTERIORI INDEBITE TRATTENUTE. RIF. PROT. 0143807/P DEL 05/06/19.

La dipendente [redacted], nostra iscritta, ci ha riferito che, a seguito di pignoramento intervenuto successivamente ad una cessione del quinto, codesta Azienda ha provveduto a quantificare e, in seguito, a prelevare sulla sua busta paga l'importo di €. 416,64, di fatto superiore al limite del quinto previsto per legge.

A seguito di comunicazione via mail del 22/5/19, acquisita agli atti con prot. n.0131440 del 23/5/19 (allegato 1), con la quale la dipendente chiedeva una verifica sulla congruità della trattenuta effettuata sul pignoramento nonché l'immediata rettifica dell'accantonamento pari ad 1/5 e cioè a €.277,45, l'U.O. Gestione Economica Risorse Umane rispondeva con comunicazione prot.0143807/p del 05/06/19 (allegato 2) a firma del Direttore Dott.ssa Lorella Sternini e del Responsabile del Procedimento Dott. Stefano Totaro, che *"la misura del pignoramento mensile, in coesistenza di cessione del V dello stipendio, è stabilita dall'art. 68 del D.P.R.180/1950" ed in particolare dal 2° comma.*

A successivo interpello verbale, il Dott. Totaro confermava l'esattezza del conteggio effettuato, motivandolo giusta nota dell'Ufficio Legale prot.0074542 dell'11/08/2004 a firma del Direttore Dott. Massimo Zamparini (allegato 3) nella quale veniva fornita una sorta di interpretazione della normativa contenuta nel citato DPR 180/1950. Al punto 2) di detta nota viene riportato un esempio, al quale l'U.O. Gestione Economica Risorse Umane si è attenuta per effettuare il calcolo della trattenuta sullo stipendio della dipendente Recchia, ma in maniera difforme dai dettami normativi.

Invero, la norma di riferimento dispone: "*Qualora i sequestri o i pignoramenti abbiano luogo dopo una cessione perfezionata e debitamente notificata, non si può sequestrare o pignorare se non la differenza fra la metà dello stipendio o salario valutati al netto di ritenute e la quota ceduta, fermi restando i limiti di cui all'art.2.*"

Allo stesso tempo, l'art. 2 dispone che "*Gli stipendi, i salari e le retribuzioni equivalenti, nonché le pensioni, le indennità che tengono luogo di pensione e gli altri assegni di quiescenza corrisposti dallo Stato e dagli altri enti, aziende ed imprese indicati nell'articolo 1, sono soggetti a sequestro ed a pignoramento nei seguenti limiti:*

1- *fino alla concorrenza di un terzo valutato al netto di ritenute, per causa di alimenti dovuti per legge;*

2- *fino alla concorrenza di un quinto valutato al netto di ritenute, per debiti verso lo Stato e verso gli altri enti, aziende ed imprese da cui il debitore dipende, derivanti dal rapporto d'impiego e di lavoro;*

3- *fino alla concorrenza di un quinto valutato al netto di ritenute, per tributi dovuti allo Stato, alle province ed ai comuni, facenti carico, fino dalla loro origine, all'impiegato o salariato*

Pertanto a parere della scrivente O.S., sentito anche il proprio consulente legale, il ***sequestro ed il pignoramento, per il simultaneo concorso delle cause indicate ai numeri 2, 3,*** *non possono colpire una quota maggiore del quinto sopra indicato e quando concorrano anche le cause di cui al numero 1,* ***non possono colpire una quota maggiore della metà,*** *valutata al netto di ritenute, salve le disposizioni del titolo V nel caso di concorso anche di vincoli per cessioni e delegazioni.*

In definitiva, il calcolo ad esempio su una retribuzione netta di € 1.000,00 è il seguente:
1/5 di cessione= 1000/5= € 200,00
Somma massima pignorabile: differenza tra metà stipendio e cessione=500,00-200,00 = € 300,00.
Questa è la quota massima pignorabile: andrà verificato in pratica se questa somma rimane all'interno del quinto dello stipendio, per non superare i limiti di cui all'art. 2: in questo caso, poiché il limite massimo di 1/5 è rappresentato da € 200,00 (ovvero 1/5 di € 1.000,00), la somma pignorabile sarà € 200,00 (che poi è il famoso 1/5 iniziale).

Quindi, si sommerà il quinto ceduto (€ 200,00) e il quinto pignorato (€ 200,00) perché assieme non superano il 50% della retribuzione (vedi comma terzo dell'art. 2 ***Il sequestro ed il pignoramento, per il simultaneo concorso delle cause indicate ai numeri 2, 3, non possono colpire una quota maggiore della metà). Pertanto si potrà arrivare a €. 300,00 solo nel caso di crediti alimentari, ovvero nel caso di concorso tra crediti alimentari e crediti di altra natura.***

In definitiva, nel conteggio della quota pignorabile da parte di codesta Azienda non si è tenuto conto di due elementi fondamentali:
1) pur in concomitanza di cessione del V dello stipendio e di successivo pignoramento (art. 68 del DPR 180/1950), devono in ogni caso essere rispettati i limiti di cui all'art. 2 dello stesso decreto, cioè trattenuta di 1/5;
2) verosimilmente, i successivi pignoramenti sono consentiti solo per la differenza tra la metà dello stipendio e la quota già ceduta dal lavoratore, nel senso che la somma di entrambi non deve superare la metà dello stipendio, ma entrambi vanno effettuati nelle misura di 1/5.

Alla luce di quanto sopra esposto e convenuto, si chiede quindi:
- la **immediata rettifica** dell'importo accantonato da €.416,64 a €.277,45, per i motivi ampiamente sopradescritti, **diffidando** codesta Azienda ad effettuare ulteriori trattenute superiori ad 1/5 dello stipendio;
- la **restituzione** di quanto indebitamente trattenuto fino ad oggi;
- la **tempestiva comunicazione al Tribunale di Cassino e all'avvocato del creditore** (carlo.capannini@ordineavvocati.it) dell'esatto nuovo importo della quota pignorabile in euro 277,45.

F.I.A.L.S. Segreteria AUSL Rimini
Carla Bonvicini mail: fialsrimini@libero.it cell. 3394228831
fials.rimini@gmail.com

Al fine di assicurare piena coerenza tra i valori guida assunti come fondamentali dallo scrivente Sindacato, ossia la tutela dell'interesse collettivo di tutti i lavoratori, indistintamente fra iscritti e non iscritti, si chiede di effettuare una ricognizione sulle buste paga dei dipendenti che si trovino in situazione analoga a quella della assistita e di apportare le adeguate rettifiche che il caso richiede.

In assenza di urgente cenno di riscontro alla presente istanza, ci vedremo costretti ad intraprendere tutte le misure atte a tutelare l'interesse della dipendente, previste dalle leggi vigenti e dalle altre norme, ed in caso anche ad adire le vie legali.

Distinti saluti.

La Segreteria Provinciale
Fials Rimini
Dott.ssa Carla Bonvicini

F.I.A.L.S. Segreteria AUSL Rimini
Carla Bonvicini
mail: fialsrimini@libero.it
fials.rimini@gmail.com
cell. 3394228831

A.U.S.L. della Romagna
Prot: 2019/0262326/P
del 11/10/2019

SERVIZIO SANITARIO REGIONALE
EMILIA-ROMAGNA
Azienda Unità Sanitaria Locale di Cesena

AREA DIPARTIMENTALE GIURIDICO AMMINISTRATIVA
U.O. Gestione Economica Risorse Umane
Direttore Dott.ssa Lorella Sternini

Spett.le FIALS
Segreria Provinciale di Rimini
fials.rimini@gmail.com

[redacted]

- sede -

e p.c: All'U.O. Relazioni Sindacali

All'UO Affari Generali e Direzione
Percorsi Istituzionali e Legali
dr. Massimo Zamparini

Avv. Rosario Bongarzone
rosarioborganzone@gmail.com

OGGETTO: Pignoramento [redacted].
Errata quantificazione quota di pignoramento.

In risposta a Vs nota del 3 ottobre u.s. siamo a comunicare che da ulteriori verifiche effettuate sulle disposizioni normative in materia è emerso che la quota trattenuta ai fini del pignoramento stipendiale in oggetto pari a € 414,64 è effettivamente superiore al quinto, limite massimo consentito nel caso di concomitanza sullo stipendio dei dipendenti di un pignoramento, con una cessione del quinto già notificata.

Pertanto, considerato che la quota mensile ricalcolata risulta essere di € 274,79, sulla retribuzione riferita al mese di ottobre, si provvederà affinché alla sig.ra [redacted] venga adeguata la rata e conguagliati gli importi indebitamente trattenuti per il periodo 3/2019 – 9/2019.

Scusandoci per il disguido intervenuto, restiamo a disposizione per qualsiasi ulteriore chiarimento.

Distinti saluti

Il Direttore
d.ssa Lorella Sternini

AZIENDA UNITÀ SANITARIA LOCALE DELLA ROMAGNA CESENA

Responsabile del Procedimento
Nicoletta Galassi

Allegati //

U.O. Gestione Economica Risorse Umane
Direttore: Dott.ssa Lorella Sternini
Sede operativa: Piazza Sciascia, 111 int 2 - 47522 Cesena (FC)
Tel. 0547 394401 - Fax 0547 611938
e-mail: nicoletta.galassi@ausiromagna.it
posta certificata: risorse.umane@pec.ausiromagna.it

Azienda Unità Sanitaria Locale della Romagna
Sede legale: via De Gasperi, 8 – 48121 Ravenna (RA))
C.F. e P.IVA 02483810392
Sito WEB: www.ausiromagna.it